

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1996

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

(97/40/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 619/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 27,

visto il regolamento (CE) n. 589/96 della Commissione, del 2 aprile 1996, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽³⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 589/96 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 dicembre 1996, espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 589/96, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° gennaio 1997, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE

del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi⁽⁴⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 dicembre 1996, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Germania:

— 170,000 tonnellate originarie del Botswana;

Regno Unito:

— 21,000 tonnellate originarie del Botswana,
— 24,200 tonnellate originarie dello Swaziland,
— 1 720,000 tonnellate originarie dello Zimbabwe,
— 1 082,000 tonnellate originarie della Namibia.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 589/96, nei primi dieci giorni del mese di gennaio 1997 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate:

— Botswana: 18 916,000 tonnellate,
— Kenia: 142,000 tonnellate,
— Madagascar: 7 579,000 tonnellate,
— Swaziland: 3 363,000 tonnellate,
— Zimbabwe: 9 100,000 tonnellate,
— Namibia: 13 000,000 tonnellate.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.⁽²⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1996, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 84 del 3. 4. 1996, pag. 22.⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
